di presidente e amministratore delegato della Società in interesse, avvenuta sul Burt n. 4 del 29 gennaio 2014;

Preso atto della mancata presentazione di candidature nei termini di legge;

Ritenuto di nominare, dopo averne valutato il curriculum, il Dott. Marco Meacci, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa citata ed in considerazione della sua esperienza di direzione amministrativa e gestionale in ambito societario;

Vista la documentazione presentata dal Dott. Marco Meacci, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 5/2008, da cui risulta che il medesimo è in possesso dei requisiti richiesti, non si trova in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste da tale legge, ed è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi ivi contemplate;

Preso atto della dichiarazione resa dal Dott. Meacci ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.), con la quale il nominando ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Effettuata in data 30/04/2014 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente nomina, corredata del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta, come previsto dall'articolo 4 della 1.r. 5/2008 e dall'articolo 50 dello Statuto regionale;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della VI Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 15 maggio 2014, ha reso parere favorevole alla proposta di nomina sopra descritta;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

Il Dott. Marco Meacci è nominato membro del consiglio di amministrazione con funzioni di presidente e amministratore delegato di Agenzia regionale recupero risorse s.p.a con sede in Firenze.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della

Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 26 maggio 2014, n. 416

Approvazione schema Protocollo d'intesa per lo smobilizzo dei crediti dei soggetti del terzo settore nei confronti degli Enti Locali e del Servizio Sanitario della Toscana.

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la Regione Toscana è da tempo impegnata in provvedimenti tesi a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario e che in questo ambito ha recentemente dato avvio ad un'operazione finanziaria di smobilizzo dei crediti delle imprese per la fornitura di beni e servizi, attraverso la cessione pro soluto dei crediti stessi ad intermediari finanziari;

Valutata l'opportunità, d'intesa con ANCI Toscana, di promuovere un'analoga azione a favore dei soggetti del terzo settore che siano creditori degli enti locali della Toscana e del Servizio Sanitario regionale, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dai ritardati pagamenti e garantire ai soggetti creditori la liquidità necessaria al regolare esercizio dell'attività;

Preso atto che la società di factoring SACE FCT, in collaborazione con POSTE ITALIANE, è impegnata nel rafforzamento dell'economia sociale afferente il Terzo Settore, in quanto componente fondamentale per lo sviluppo del welfare, ed ha a questo fine messo a punto prodotti specifici caratterizzati da condizioni economiche di maggiore vantaggio rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;

Considerato che, nell'ambito dei contatti intercorsi con ANCI TOSCANA e SACE FCT, sono stati definiti i contenuti della reciproca collaborazione e le linee generali dell'ioperazione, che sarà in ogni caso aperta alla successiva adesione di altri intermediari finanziari;

Visto lo schema di Protocollo d'intesa che definisce i contenuti dell'operazione finanziaria, allegato A al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella

seduta del 15 maggio 2014 in merito allo schema di protocollo di intesa di cui al presente atto;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ANCI TOSCANA E SACE FCT per lo smobilizzo dei crediti del terzo Settore nei confronti degli enti locali e del Servizio Sanitario della Toscana;
- 2. di incaricare la Direzione generale Presidenza e la Direzione generale Diritti di cittadinanza e Coesione sociale, per quanto di rispettiva competenza, di provve-

dere all'espletamento degli atti necessari all'attuazione del Protocollo d'intesa approvato con il presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bisdella L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA

TRA

REGIONE	TOS	SCANA	(C.fisc	·		 in	persor	na	di		
autorizzato regionale n	alla	sottoscr	izione	del	presente						

Ε

ANCI TOSCANA – Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana con sede legale in Prato (C.fisc. 84033260484 P.I. 01710310978), rappresentata per la firma del presente atto dal Segretario Generale Alessandro Pesci, nato a Fiesole (FI) il 2/3/1955 residente per la carica in Firenze V.le Giovine Italia, 17 nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante dell'ANCI Toscana (art. 13 dello Statuto approvato dall'assemblea congressuale del 13 settembre 2011).

Ε

SACE FCT - con sede legale in Milano, Via A. De Togni 2, capitale sociale pari ad € 50.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il codice fiscale n. 06560010966, iscritta al n. 41676 dell'Elenco Generale degli intermediari finanziari ed identificata con il codice n. 33610.7 dell'Elenco Speciale degli intermediari finanziari

Premesso che

- con legge 21 febbraio 1991 n.52 (di seguito "Legge Factoring") è stata disciplinata la cessione dei crediti d'impresa, ovvero dei crediti sorti da contratti stipulati da un imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa a favore di una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- con l'art.117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (di seguito "Codice contratti") la disciplina di cui alla Legge Factoring è stata estesa ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, stabilendo che la cessione possa essere effettuata a favore di Banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa;
- con il medesimo art.117 si è previsto ai commi 1 e 2 che le cessioni dei crediti, debbano, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbano essere notificate alla amministrazioni debitrici, divenendo efficaci qualora

- queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- con decreto legge 29 novembre 2008 n.185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 è stata prevista, all'art.9 commi 3bis e 3ter, su istanza del creditore, la certificazione di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di Regioni ed enti locali, anche al fine di consentire la cessione pro-soluto del credito a favore di banche ed intermediari finanziari;
- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (di seguito "DM Certificazione") sono state disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale;
- Con decreto legge 8 aprile 2013 n.35, convertito in legge 6 giugno 2013 n.64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" sono state previste specifiche disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione per un importo di 40 (quaranta) miliardi di euro nel biennio 2013-2014;
- Con Delibera n. 4/2013/PAR, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ha espresso assenza di conflitto tra le citate normative in materia di certificazione, che disciplinano l'iter di pagamento dei debiti pregressi della PPAA, e le norme recate dal D.Lgs. n. 231/2002 sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Considerato che

- La Regione Toscana è da tempo impegnata in provvedimenti tesi a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale: in particolare, al fine di potenziare la liquidità del sistema, ha impartito agli Enti del SSR indirizzi volti a favorire la massima efficienza nell'utilizzo dell'anticipazione presso l'Istituto Cassiere, al fine di limitare l'esposizione debitoria nei confronti delle imprese fornitrici (DGR n.520 del 11 giugno 2012), ha disposto interventi tesi ad incrementare il trasferimento diretto di risorse agli Enti che maturano i maggiori ritardi (DGR 1003/2012 e 1126/2012), ha dato assoluta priorità alla liquidazione dei pagamenti nei confronti del SSR;
- a seguito del d.l.35/2013 la Regione Toscana ha finora ottenuto dal Ministero dell'Economia anticipazioni per complessivi 427 MLN di euro, che hanno consentito il pagamento di tutti i crediti certificati e scaduti al 31 dicembre 2012, vantati dalle imprese nei confronti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per la fornitura di beni e servizi;

- la Regione Toscana ha inoltre recentemente dato avvio ad un'operazione finanziaria di smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti del Servizio Sanitario della Toscana;
- la Regione Toscana ritiene doveroso intervenire anche a favore dei soggetti del terzo settore che siano creditori degli enti locali della Toscana e del Servizio Sanitario regionale, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dai ritardati pagamenti e garantire ai soggetti creditori la liquidità necessaria al regolare esercizio dell'attività;
- ANCI TOSCANA sente la necessità di favorire lo smaltimento dei debiti accumulati dai Comuni associati nei confronti dei soggetti del terzo settore senza incorrere nelle sanzioni previste nel caso di superamento dei limiti imposti dal patto di stabilità interno;
- SACE FCT, in collaborazione con POSTE ITALIANE, è impegnata nel rafforzamento dell'economia sociale afferente al Terzo Settore quale componente fondamentale per lo sviluppo del Welfare, ed ha a questo fine messo a punto prodotti dedicati.
- la valorizzazione dello strumento della cessione pro-soluto a Banche ed Intermediari Finanziari favorisce l'esecuzione dei pagamenti da parte degli Enti debitori ed assicura liquidità ai soggetti del terzo settore attraverso lo smobilizzo dei loro crediti;

Visti

-	La deliberazione della Giunta regionale n del	recante
	"Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ANCI TOSCANA	e SACE
	FCT per lo smobilizzo dei crediti vantati dai soggetti del "Terzo Setto	ore" nei
	confronti degli enti locali della Toscana e del SSR (Servizio Sanitario Regiona	ıle)
-		

Tutto ciò premesso Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 – Validità delle premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art.2 – Oggetto del Protocollo.

- 1. Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo") le Parti intendono definire i termini della reciproca collaborazione finalizzata alla divulgazione ed attuazione di un'operazione finanziaria (di seguito "l'Operazione") che possa agevolare lo smobilizzo e l'incasso dei crediti scaduti vantati nei confronti degli enti locali e del Sistema sanitario regionale (di seguito ("SSR") dai soggetti del terzo settore per la fornitura di fornitrici di beni e servizi e per la concessione di contributi relativi a convenzioni opportunamente sottoscritte;
- 2. L'Operazione sarà realizzata da SACE FCT, in collaborazione con POSTE ITALIANE, e dagli intermediari finanziari (di seguito "intermediari") che riterranno di aderire all'operazione descritta nel presente Protocollo successivamente alla sua stipula, con le modalità di cui all'art.7.
- 4. Le Parti si danno reciprocamente atto che:
- a) le Aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale (di seguito "Enti del SSR") cui si riferisce il presente Protocollo ed ai quali la Regione Toscana impartirà apposita Direttiva ai fini della loro partecipazione all'Operazione sono individuati nei sequenti:
 - le aziende Sanitarie locali
 - le aziende Ospedaliero Universitarie
 - la Fondazione Gabriele Monasterio
 - l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)
 - gli Enti per il supporto tecnico amministrativo delle tre aree vaste (ESTAV).
- b) gli enti locali che possono avvalersi dell'Operazione sono individuati attraverso l'elenco degli Enti Soci di ANCI Toscana;

Art.3 – Condizioni e modalità dell'Operazione.

- 1. SACE FCT, concluse le relative istruttorie, acquisterà pro-soluto, nei termini di cui al successivo art. 5, i crediti scaduti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati da soggetti del terzo settore con sede legale o operativa sul territorio nazionale nei confronti degli enti locali e degli Enti del SSR, per la fornitura di beni e servizi.
- 2. Sono esclusi dall'Operazione i crediti che, per qualsiasi causa, non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del creditore e per i quali lo stesso non abbia ottenuto la relativa certificazione, nel rispetto delle modalità di cui al D.M. Certificazione, sinteticamente riprodotte al successivo articolo 4.

Art.4 - Certificazione del credito.

- 1. Il credito vantato nei confronti dell'Ente del SSR deve essere certificato dallo stesso mediante il rilascio dell'atto di certificazione a seguito di istanza dell'impresa creditrice. Non potranno essere certificati i seguenti crediti:
 - a) oggetto di cessione, mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati debitamente notificati;

- b) che siano stati integralmente soddisfatti in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell'impresa dopo la presentazione della domanda;
- c) in relazione ai quali, prima della presentazione della domanda da parte dell'impresa, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati oppure l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- d) crediti che non possono essere certificati in base alle disposizioni di legge.
- 2. La certificazione del credito è effettuata con le modalità definite dal D.M. 25 giugno 2011, come modificato dal D.M. 19 ottobre 2012 e contiene l'accettazione preventiva di successiva cessione ad intermediari finanziari.

Art. 5 – Condizioni economiche della cessione pro-soluto dei crediti.

- 1. Acquisita la certificazione, i soggetti creditori degli Enti del SSR possono rivolgersi a SACE FCT che, eseguite le verifiche di rito, effettua l'acquisto pro soluto a titolo definitivo del credito certificato al valore oggetto di certificazione. I cedenti corrisponderanno, in via anticipata, interessi comprensivi di qualunque spesa e/o commissione, determinati nel limite massimo come segue:
 - per le cooperative sociali: Euribor 3 mesi + 250 bp e commissioni di factoring:
 0,40% flat da calcolarsi sul valore nominale complessivo dei crediti ceduti.
 - per le ONLUS: Euribor 3 mesi + 225 bp e commissioni di factoring: 0,30% flat da calcolarsi sul valore nominale complessivo dei crediti ceduti.
- 2. Per effetto dell'operazione di cessione l'Intermediario subentra nella titolarità del credito nei confronti dell'ente locale o dell'ente del SSR cui la cessione viene notificata.
- 3. La cessione del credito comporta per il debitore l'impegno al pagamento entro il termine massimo di otto mesi dalla data della istanza di certificazione, senza alcun onere a proprio carico. (di seguito "Periodo di Dilazione")
- 4. Trascorso il Periodo di Dilazione, in assenza di adempimento, l'azienda o ente debitore è tenuto al pagamento di interessi moratori ad un tasso finito non superiore a al 5% per un periodo massimo di due mesi (di seguito "il Periodo di Mora").
- 5. Trascorso il Periodo di Mora in assenza di adempimento il cessionario del credito avrà facoltà di procedere in via giudiziale per il recupero di tutte le proprie ragioni di credito.
- 6. In ogni caso, la Regione Toscana assicura un'attenta verifica in ordine al corretto adempimento dei pagamenti da parte degli Enti del SSR, al fine di porre in essere le necessarie azioni nel caso emergessero criticità. ANCI TOSCANA attuerà azioni di sensibilizzazione nei confronti degli enti locali coinvolti nell'Operazione affinché sia assicurato un corretto adempimento dei pagamenti.

Art.6 – Divulgazione dell'iniziativa e diffusione delle informazioni.

- 1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di comunicazione delle informazioni relative all'Operazione e dei risultati che verranno conseguiti.
- 2. ANCI TOSCANA assicura la massima diffusione del presente Protocollo attraverso iniziative di comunicazione verso i propri associati e distribuzione di materiale mirato in occasione di appuntamenti assembleari e/o convegnistici.
- 3. SACE FCT in collaborazione con POSTE ITALIANE, daranno massimo risalto all'iniziativa promuovendo azioni sul territorio mirate a dare il massimo risalto all'iniziativa.
- 4. La Regione Toscana garantisce tramite i propri uffici, oltre che le necessarie iniziative di informazione e comunicazione, tutti gli apporti utili al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.

Art. 7 – Modalità di adesione successiva al Protocollo.

1. Gli Intermediari finanziari che intendono aderire all'operazione oggetto del presente Protocollo possono far pervenire alla Regione Toscana – Settore _____ una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale dichiarano la propria disponibilità a partecipare all'Operazione.

Art. 8 – Monitoraggio dell'Operazione.

1. Le P	arti concordano	di istituire	un	Comitato	tecnico	per il	monitoraggio	del	presente
Protoco	llo costituito da:					-			
r	er la Regione To	occana							

•	per la Regione Toscana
	per ANCI TOSCANA
	PER SACE FCT

2. Il Comitato, che sarà integrato dai rappresentanti degli Intermediari che riterranno di aderire successivamente al presente Protocollo, ha il compito di monitorare lo stato di attuazione dell'Operazione al fine di verificare l'impatto dell'intervento e di proporre eventuali miglioramenti.

Art.9 - Durata del Protocollo

- 1. L'efficacia del presente Protocollo è di un anno e decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione. L'Operazione potrà essere rinnovata su espresso consenso delle parti firmatarie tramite scambio di corrispondenza e previa approvazione dei rispettivi organi. Analogamente potranno essere rinnovate le adesioni di cui all'art.7.
- 2. Eventuali modifiche al presente Protocollo devono essere approvate mediante apposito atto aggiuntivo al Protocollo stesso, sottoscritto da tutte le Parti.

Art.10 - Riservatezza.

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare per finalità diverse da quelle oggetto del presente Protocollo, le informazioni di qualsiasi natura scambiate tra le Parti, fermi restando eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.

Art.11 - Trattamento di dati personali.

1. Le Parti del presente protocollo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità del presente Protocollo e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firenze,	
Per REGIONE TOSCANA,	
Per ANCI TOSCANA,	
Per SACE ECT	